

	Contratto pubblico relativo al servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei	
	al personale dipendente di Sardegna IT S.r.l. per una durata massima di 24 mesi. - CIG	
	447304597F.	
	L'anno duemilatredici, il giorno 21 del mese di gennaio in Cagliari, via San Simone n. 60,	
	presso la sede legale di Sardegna IT S.r.l. c.s.u., individuati quali contraenti:	
	Sardegna IT S.r.l. c.s.u. (di seguito denominata anche "stazione appaltante"), C.F./P.	
	IVA: 03074520929, con sede legale e domicilio eletto in relazione al presente atto in Ca-	
	gliari, via San Simone n.60, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresen-	
	tante Dott. Marcello Barone, nato a Cremona il 11.3.1958, domiciliato per la carica pres-	
	so la sede della società che rappresenta	
	e	
	Sodexo Motivation Solutions Italia SRL (di seguito denominato anche "Appaltatore"),	
	C.F./P. IVA 05892970152, con sede legale e domicilio eletto in relazione al presente atto	
	in Milano, via Gallarate n. 200, CAP 20151, in persona del legale rappresentante Dott.	
	Sergio Satriano, nato a Milano il 19.04.1967, domiciliato per la carica presso la sede del-	
	la scrivente Società, Direttore Generale della Sodexo Motivation Solutions Italia SRL e	
	legale rappresentante della stessa, come risultante dall'atto ricevuto in data 26/11/2009	
	dal Dott. Farassino, notaio in Milano, atto a suo rep. 11016, atto qui richiamato per far	
	parte integrante del contratto, anche se ad esso non materialmente allegato.	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione n. 74/2012 del 1.8.2012, la stazione appaltante ha indetto una	
	procedura aperta per l'affidamento del contratto pubblico relativo al servizio sostitutivo	
	di mensa mediante buoni pasto cartacei al personale dipendente di Sardegna IT S.r.l.	
	per una durata massima di 24 mesi, ponendo come importo a base d'appalto la	
	somma di Euro 327.980,00 IVA 4% inclusa, da aggiudicare con il criterio dell'offerta	
	- 1 -	

	economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.lgs. 163/2006 in base alla do-	
	cumentazione di gara allegata alla medesima determinazione;	
	- entro il termine di ricezione delle offerte sono pervenute n. 4 offerte da parte di: So-	
	dexo Motivation Solutions Italia SRL, DAY Ristoraservice SPA, Qui! Group SPA e	
	Edenred SRL;	
	- nella prima seduta pubblica di gara del 20.9.2012 dedicata alla verifica di regolare	
	predisposizione formale dei plichi di invio, delle domande di partecipazione e delle of-	
	ferte, la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 90/2012 del	
	20.9.2012, dopo la scadenza del suddetto termine di ricezione delle offerte ed ai sensi	
	dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, in presenza di testimoni, ha proceduto alla verifica	
	delle domande di partecipazione presentate e dei requisiti per la partecipazione alla	
	gara, ammettendo alla successiva fase tutti i quattro offerenti sopra individuati; a se-	
	guito della valutazione tecnica, sono stati ammessi alla fase di valutazione economica	
	e finale della gara, effettuata nella seduta pubblica del 28.9.2012 presso la sede lega-	
	le della stazione appaltante di cui in intestazione, data, ora e luogo pubblicate nel pro-	
	filo di committente della stazione appaltante e nel sito istituzionale della RAS e comu-	
	nicate individualmente a tutti gli offerenti, tutte e quattro le offerte;	
	- il soggetto risultato primo nella graduatoria di merito è stato la Sodexo Motivation So-	
	lutions Italia SRL con punti 91,71 su 100 (33,25/40 per il merito tecnico e 58,46/60 per	
	il ribasso sul valore facciale del buono) e per la percentuale di sconto offerta pari a	
	14,77% sull'importo a base d'asta a prezzi unitari di € 5,29, con prezzo unitario indica-	
	tivo del buono (arrotondato alla seconda cifra decimale) presente in offerta di € 4,51 e	
	con prezzo offerto calcolato applicando alla base d'asta a prezzi unitari di € 5,29 lo	
	sconto del 14,77%, pari a € 0,781333, pari esattamente a € 4,508667;	
	- con determinazione n. 107/2012 del 19.11.2012 la stazione appaltante, approvava i	
	- 2 -	

	verbal di gara e l'aggiudicazione determinata dalla commissione giudicatrice e la ren-	
	deva definitiva, negli stessi termini sopradetti, determinando di provvedere alle comu-	
	nicaioni dell'aggiudicazione definitiva a tutti gli offerenti a norma dell'art 79 del D.lgs.	
	163/2006, comunicazioni effettuate in data 20.11.2012;	
	- il termine dilatorio di legge per la stipulazione del contratto dei 35 giorni dall'invio	
	dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva ex art. 79 D.lgs. 163/2006,	
	prescritto dall'art 11, comma 10 D.lgs. 163/2006 è spirato il 27.12.2012 senza aver ri-	
	cevuto alcun formale reclamo o ricorso, quindi si può procedere alla sottoscrizione del	
	presente contratto.	
	Articolo 1. Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali	
	Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione delle prestazioni oggetto	
	del presente contratto, nonché le condizioni regolanti il medesimo, per quanto non	
	espressamente specificato o diversamente disciplinato nel medesimo, sono contenute	
	nel disciplinare di gara e nell'offerta tecnica presentata in sede di procedura	
	dall'Appaltatore ed allegata in copia al presente contratto per farne parte integrante e	
	sostanziale.	
	Le premesse e tutti i documenti ivi citati, mantenuti in originale agli atti amministrativi, pur	
	non allegati materialmente al presente contratto, costituiscono, a tutti gli effetti, parte in-	
	tegrante e sostanziale dello stesso.	
	Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione	
	citata e di accettarne le condizioni tutte.	
	Articolo 2. Oggetto e motivo del contratto	
	L'appalto ha per oggetto la fornitura di un servizio sostitutivo di mensa mediante buoni	
	pasto cartacei per il personale dipendente della società in house della Regione	
	Sardegna, Sardegna IT S.r.l. per 24 mesi, da erogarsi attraverso una rete di esercizi	
	- 3 -	

	convenzionati in possesso dei requisiti di cui all'art.285 del DPR 207/2010 e ubicati nel	
	territorio della provincia di Cagliari e mediante la fornitura di buoni pasto cartacei del	
	valore facciale di Euro 5,29 comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto al 4% (le	
	variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico	
	del contratto e degli ordini già stipulati).	
	Le parti danno concordemente atto che l'appaltatore ha presentato in appendice	
	all'offerta tecnica l'elenco degli 855 esercizi, aventi i requisiti di cui all'art. 285 del DPR	
	207/2010 e aventi sede nella provincia di Cagliari che, al momento dell'offerta	
	medesima, dichiarava essere con esso convenzionati e che detto profilo ha avuto	
	l'attribuzione di uno specifico e importante punteggio (punti 15,91/20 dei 40 di	
	valutazione tecnica) valido per l'aggiudicazione della gara stessa, in quanto risultava	
	preminente intenzione della stazione appaltante approvvigionarsi di buoni aventi	
	buona spendibilità nel territorio di riferimento. Le parti riconoscono pertanto che la	
	diminuzione sensibile e sostanziale del numero di esercizi convenzionati con	
	l'appaltatore nella provincia di Cagliari ed aventi i requisiti di legge, potrebbe integrare	
	pertanto il venir meno di uno dei motivi essenziali del contratto e/o la sensibile	
	diminuzione del valore (per obiettiva diminuzione dell'utilità sostanziale) della	
	prestazione per la stazione appaltante.	
	Articolo 3. Specifiche dei buoni pasto	
	Il buono pasto deve essere intestato a Sardegna IT S.r.l. e contenere il nome e co-	
	gnome del fruitore e deve prevedere sul retro apposite fiancature su cui poter apporre	
	la firma del dipendente e la data di utilizzo.	
	I buoni devono indicare su ogni buono il valore facciale di Euro 5,29 (cinque/29) IVA	
	4% inclusa.	
	I buoni pasto, numerati in ordine progressivo, dovranno essere raccolti in blocchetti	
	- 4 -	

	contenenti sino ad un massimo di 20 (venti) buoni.	
	I buoni pasto devono riportare:	
	a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;	
	b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;	
	c) il valore facciale espresso in valuta corrente;	
	d) il termine temporale di utilizzo;	
	e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'u-	
	tilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pa-	
	sto viene utilizzato;	
	f) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile,	
	né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto	
	dall'utilizzatore».	
	I buoni pasto devono:	
	a) consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di im-	
	porto pari al valore facciale del buono pasto;	
	b) costituire l'unico documento che consente all'esercizio convenzionato di	
	provare l'avvenuta prestazione nei confronti della società di emissione;	
	c) poter essere utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o	
	festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e	
	parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto,	
	nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collabo-	
	razione anche non subordinato;	
	d) non poter essere cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in de-	
	narò;	
	e) essere utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.	
	- 5 -	

	Articolo 4. Termini di esecuzione e penali da ritardo	
	I buoni pasto da erogare saranno oggetto di singoli ordini di fornitura mensili in numero	
	congruamente consistente (indicativamente: 2000-3000 buoni per ordine mensile), da	
	recapitare nella sede legale di Sardegna IT S.r.l. c.s.u., Via San Simone 60, 09122, Ca-	
	gliari (CA) (o altro recapito nel medesimo Comune, previamente comunicato dalla stazio-	
	ne appaltante all'appaltatore).	
	I buoni pasto ordinati dovranno essere consegnati all'indirizzo indicato entro il termine di	
	3 giorni dalla ricezione dell'ordine, come dichiarato in offerta dall'appaltatore ed apposi-	
	tamente valutato dalla commissione giudicatrice in base alla predeterminazione presente	
	nel bando di gara.	
	Il ritardo nella consegna dei buoni tempi rispetto ai termini sopra indicati può dare adito	
	all'applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale relativo alla	
	partita di buoni per i quali si è verificato il ritardato adempimento per ciascun giorno di	
	ritardo.	
	La contestazione verrà effettuata a mezzo fax e/o raccomandata A/R e/o PEC e l'ad-	
	debito potrà essere effettuato con detrazione sull'importo ancora da corrispondersi o	
	avvalendosi sulla cauzione prestata.	
	La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso	
	l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e	
	che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	L'appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto	
	della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni	
	subiti.	
	Articolo 5. Corrispettivo e spese	
	Il corrispettivo per ciascun ordine è pari al numero di buoni pasto ordinati moltiplicato per	
	- 6 -	

	il valore facciale di ciascun buono, € 5,29 IVA 4% inclusa, dedotto il ribasso percentuale	
	di aggiudicazione del 14,77% (il prezzo unitario indicativo del buono, arrotondato alla	
	seconda cifra decimale, presente in offerta era di € 4,51; applicando alla base d'asta a	
	prezzi unitari di € 5,29 lo sconto offerto del 14,77%, pari a € 0,781333, il prezzo unita-	
	rio esatto risulta € 4,508667).	
	Ogni e qualsiasi spesa connessa alla fornitura (di stipulazione e/o di esecuzione del	
	contratto e/o dei singoli ordini), specificatamente le spese di trasporto e consegna dei	
	buoni, ed anche le spese di bollo e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, salvo	
	l'IVA, sono a carico dell'Appaltatore e s'intendono compresi nell'importo contrattuale di	
	aggiudicazione di cui sopra.	
	Articolo 6. Commissione media in sede di rimborso dei buoni pasto	
	L'appaltatore s'impegna non elevare sensibilmente la commissione media applicata, al	
	lordo dell'IVA applicabile, agli esercenti convenzionati in sede di rimborso dei buoni pasto	
	rispetto al valore dichiarato in offerta tecnica, 8,51%, e per il quale è stato attribuito dalla	
	commissione giudicatrice apposito punteggio valido per l'aggiudicazione della gara.	
	Il sensibile aumento di tale valore deve essere comunicato dall'appaltatore alla stazio-	
	ne appaltante e debitamente motivato.	
	La violazione dei suddetti obblighi è valutabile dalla stazione appaltante come grave	
	scorrettezza, irregolarità e inadempimento e può essere causa di risoluzione del con-	
	tratto per fatto imputabile all'appaltatore, con ogni conseguenza di legge.	
	Articolo 7. Variazioni e varianti in corso d'opera	
	L'Appaltatore non può introdurre variazioni alla fornitura affidata, non disposte dalla sta-	
	zione appaltante; le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti	
	o rimborsi di sorta.	
	L'Appaltatore è tenuto invece a effettuare le varianti ordinate dalla stazione appaltante,	
	- 7 -	

	nelle ipotesi, con i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.	
	Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di ordinare variazioni e va-	
	rianti in corso di esecuzione, il relativo aumento o diminuzione del corrispettivo sarà cal-	
	colato sulla base dei prezzi risultanti dall'offerta economica presentata in sede di offerta e	
	- laddove non eventualmente possibile - con riferimento ad opportune valutazioni operate	
	dalla stazione appaltante con riferimento a listini pubblici e l'applicazione di eventuale li-	
	vello di sconto analogo a quanto eventualmente desumibile sulla base dell'offerta eco-	
	nomica presentata in sede di gara dall'Appaltatore.	
	Articolo 8. Cessione del contratto e divieto di subappalto	
	E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo	
	o ragione, salvo in caso di cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scis-	
	sione relativi all'esecutore del contratto e nel rispetto delle formalità, condizioni e limiti di	
	cui all'art. 116 del D.lgs. 163/2006.	
	Le prestazioni dedotte nel contratto non sono subappaltabili.	
	Articolo 9. Risoluzione e recesso	
	Il contratto si risolverà per reati accertati, grave inadempimento, grave irregolarità e per	
	tutte le altre cause previste e specificate dal D.lgs. 163/2006 e con le modalità dettagliate	
	nel vigente regolamento d'esecuzione e attuazione; le conseguenze dell'inadempimento	
	e i provvedimenti successivi sono disciplinati dalle medesime normative citate.	
	La stazione appaltante nel caso di giusta causa, ivi compresa la legittima tutela del pub-	
	blico interesse, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal contratto, come previsto	
	dal D.lgs. 163/2006 e dal regolamento di esecuzione e attuazione.	
	Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010, anche	
	nel caso in cui il pagamento non avvenga con uno dei metodi indicati all'art. 10 (o, co-	
	munque, utilizzando metodi che garantiscano la piena tracciabilità dei flussi finanziari, ai	
	- 8 -	

sensi della citata L. 136/2010).

Articolo 10. Fatturazione e pagamento – Clausole ex art. 3, L. 136/2010

Il pagamento delle prestazioni avverrà in corrispondenza dei singoli ordini di fornitura e nella misura dovuta, previo accertamento di regolare esecuzione.

Ogni pagamento avverrà a 30 giorni data fattura fine mese dietro presentazione di regolari fatture intestate a Sardegna IT S.r.l. c.s.u. (codice fiscale 03074520929 – P.I. 03074520929), inviate presso la sede legale ed amministrativa della medesima società sita in via San Simone n. 60 – 09122 Cagliari, recanti il chiaro riferimento alla presente procedura e il Codice Identificativo della Gara (CIG) 447304597F.

Detto termine è sospeso nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. 136/2010, fino al momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate, dalla regolarizzazione delle fatture, o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

In ottemperanza all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 il pagamento sarà eseguito mediante bonifico su Conto Corrente bancario o postale, utilizzato, anche promiscuamente e in via non esclusiva per i movimenti finanziari relativi all'appalto.

La comunicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati a operare su detto Conto Corrente deve avvenire entro 7 giorni dalla sua accensione o dalla sua prima utilizzazione per movimentare i flussi finanziari derivanti dalla presente commessa pubblica e dovranno essere altresì comunicate tutte le modificazioni intervenute in corso d'esecuzione.

L'Appaltatore, pertanto, è tenuto a rendere tempestivamente note eventuali variazioni relative ai dati utili per il pagamento; in mancanza di detta comunicazione la stazione ap-

	paltante è esonerata da qualsiasi responsabilità e conseguenza per l'eventuale inesat-	
	tezza o illiceità dei pagamenti stessi.	
	Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituirà, ai sensi dell'art. 3, comma 9-	
	bis della L.136/2010, causa di risoluzione del contratto che si stipulerà ad esito della pre-	
	sente procedura (salvo si utilizzino altri strumenti comunque idonei, ai fini della citata L.	
	136/2010, a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie).	
	L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010	
	al fine di assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto e la Stazio-	
	ne appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ul-	
	teriori, l'assolvimento di detti obblighi.	
	Le parti riconoscono la sussistenza, in capo a ciascuna di esse, dell'obbligo di segnalare	
	alla Prefettura UTG competente, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, da parte dell'altro contraente.	
	Articolo 11. Cauzione definitiva	
	L'Appaltatore ha costituito una cauzione definitiva a garanzia della buona esecuzione	
	del contratto presso la Banca Popolare di Milano S.C.a.r.l., sede centrale, Piazza F.	
	Meda n. 4, 20121 Milano, con polizza n. 150155655 del 22.11.2012, a beneficio di	
	Sardegna IT S.r.l., per € 23.289,73, pari al 5% dell'importo massimo contrattuale e a	
	base d'asta di € 327.980,00, pienamente conforme a quanto richiesto dall'art. 113	
	D.lgs. 163/2006 e potendo usufruire del beneficio della riduzione al 50% di cui all'art.	
	75 comma 7 D.lgs. 163/2006.	
	Articolo 12. Clausola risolutiva espressa	
	Come previsto nel bando di gara la stazione appaltante ha facoltà di interrompere	
	l'esecuzione del contratto anche anticipatamente rispetto al termine massimo di durata	
	di 24 mesi, allorché si rilevi un obbligo di adesione alla nuova convenzione CONSIP	
	- 10 -	

	per la fornitura di buoni pasto di riferimento ed anche quando l'adesione a tale con-	
	venzione risulti maggiormente vantaggiosa rispetto alle condizioni contrattuali, senza	
	dovere alcun indennizzo, risarcimento o penale di sorta all'appaltatore.	
	Nel caso di cui sopra la stazione appaltante comunicherà con fax, mail o PEC	
	all'appaltatore l'avveramento della condizione ivi prevista e l'intenzione di risolvere il	
	contratto; ove la stazione appaltante non indichi una data diversa di cessazione del	
	contratto, esso si deve intendere risolto con effetto immediato alla data della comuni-	
	cazione medesima, con cessazione di ogni vincolo a carico della stessa stazione ap-	
	paltante non dipendente da precedenti ordini di fornitura già inviati.	
	Articolo 13. Foro competente	
	Per la risoluzione di tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti,	
	inerenti l'esecuzione del contratto e non devolute alla giurisdizione esclusiva del compe-	
	tente giudice amministrativo ai sensi degli artt. 244-245quinquies del D.lgs. 163/2006 e	
	del D.lgs. 104/2010, sarà competente esclusivamente il Foro civile di Cagliari.	
	Articolo 14. Rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e da tutti i documenti di	
	cui al precedente art. 1, si rinvia alla vigente normativa in materia di contratti della Pubbl-	
	ica Amministrazione, appalti di servizi e forniture e, in subordine, alle norme del codice ci-	
	vile.	
	Per Sardegna IT S.r.l. c.s.u.,	Per Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.,
	L'Amministratore Delegato	Il Direttore Generale
	legale rappresentante,	legale rappresentante
	<i>Dott. Marcello Barone</i>	<i>Dott. Sergio Satriano</i>
	- 11 -	

